

Numero
766

tc

1

Bellinzona
11 febbraio 2026

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Massimo Mobiglia
per PVL e Giovani Verdi Liberali
- Matteo Buzzi
per il Gruppo Verdi del Ticino
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 152.25 del 1° settembre 2025

Tagli al fotovoltaico: tariffa remunerazione dell'energia immessa in rete (Tariffa FER-CU) applicata da AET

Signore deputate e signori deputati,

l'interrogazione in oggetto fa riferimento al tema della remunerazione dell'energia immessa in rete da parte degli impianti fotovoltaici al beneficio del contributo unico cantonale FER applicata da AET.

Di seguito rispondiamo ai quesiti posti.

1. Corrisponde al vero che AET potrebbe far valere l'eccezione e quindi non adottare la remunerazione minima federale?

Il tema della remunerazione della corrente fotovoltaica è chiaramente regolato a livello federale.

In particolare il nuovo art. 15 della legge federale sull'energia (LEne), entrato in vigore il 1° gennaio 2026, introduce alcune novità sostanziali allo scopo di creare delle condizioni di ritiro e di remunerazione uniformi a livello federale. Esso prevede quanto segue:

¹ *Nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti a ritirare e, se non riescono ad accordarsi su una remunerazione con il produttore, remunerare a un prezzo uniforme a livello nazionale l'elettricità e il gas rinnovabile loro offerti.*

^{1bis} *Per l'elettricità generata da energie rinnovabili la remunerazione si fonda sul prezzo di mercato medio trimestrale al momento dell'immissione. Per gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW il Consiglio federale stabilisce le remunerazioni minime. Queste si fondano sull'ammortamento di impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita.*

(...)

³ Per l'approvvigionamento dei suoi consumatori fissi finali secondo l'articolo 6 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), il gestore di rete può fatturare l'elettricità ritirata e remunerata conformemente ai capoversi 1–1ter del presente articolo. (...)

Queste nuove disposizioni federali in materia di ritiro e remunerazione dell'elettricità si fondano sul prezzo di mercato medio trimestrale al momento dell'immissione e non, come previsto in precedenza (vecchio art. 15 Lene cpv. 3 lett. a.), sui costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di elettricità.

Questa modifica persegue sostanzialmente due obiettivi:

- armonizzare le tariffe di remunerazione a livello nazionale, eliminando le differenze (talvolta importanti) tra gli oltre 600 gestori di rete di tutta la Svizzera;
- remunerare l'energia immessa in rete secondo il suo valore effettivo di mercato, incentivando i gestori degli impianti ad aumentare l'autoconsumo e a produrre maggiormente nei momenti in cui l'energia elettrica è necessaria, evitando picchi eccessivi sulla rete (riducendo il più possibile i potenziamenti necessari alla rete).

Per gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW, il Consiglio federale stabilisce le remunerazioni minime che mirano a garantire l'ammortamento degli impianti nel corso della loro durata di vita. A partire dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza federale sull'energia (OEn), per gli impianti fotovoltaici esse ammontano a:

- impianti con potenza inferiore a 30 kW: 6 cts./kWh;
- impianti con consumo proprio e potenza superiore a 30 kW:
 - per la quota di potenza inferiore a 30 kW: 6 cts./kWh,
 - per la quota di potenza superiore a 30 kW: 0 cts./kWh;
- impianti senza consumo proprio e una potenza a partire da 30 kW: 6,2 cts./kWh.

La remunerazione minima si applica quando il valore di mercato dell'energia immessa in rete scende al di sotto della soglia fissata. La differenza tra il valore di mercato e la remunerazione minima comporta un costo supplementare, che il gestore di rete può rifatturare ai suoi consumatori fissi finali ai sensi dell'art. 6 LAEI.

AET è una società a capitale pubblico creata allo scopo di produrre e commerciare energia elettrica, valorizzando le risorse energetiche rinnovabili del Ticino. Essa opera quindi in prevalenza sui mercati elettrici nazionali ed internazionali.

AET non è però un gestore di rete e, salvo pochissime eccezioni, non dispone di una clientela vincolata a cui rivendere l'energia (i consumatori fissi finali ai sensi dell'art. 6 LAEI), ribaltando sui consumatori il costo supplementare, come invece possono fare le aziende distributrici.

Per questi motivi AET non risulta formalmente soggetta all'applicazione della tariffa minima prevista a livello federale e quindi potrebbe decidere di non adottarla.

2. In caso affermativo non ritiene il Consiglio di Stato che si creino “forti disparità di trattamento” sia a livello cantonale (tra chi non ha ricevuto il contributo FER e chi l'ha ricevuto) che tra i produttori ticinesi e quelli negli altri Cantoni? Queste disparità non erano quelle che il Consiglio di Stato avrebbe voluto evitare con la risposta al punto 4 dell’interrogazione dello scorso anno?

Gli incentivi cantonali FER sono di natura facoltativa e ogni gestore di impianto può decidere se richiederli (accettandone le condizioni) o meno. Se viene fatta richiesta e se gli impianti beneficiano del FER, il gestore degli stessi è tenuto a vendere per un periodo di 12 anni l'energia immessa in rete (al netto dell'autoconsumo) all'Azienda Elettrica Ticinese (AET).

Fatta questa precisazione lo scrivente Consiglio ritiene che con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative federali in materia, che prevedono di regola anche per i gestori di rete una remunerazione basata sui prezzi di mercato al momento dell'immissione in rete come similmente fatto da AET, le differenze di remunerazione tra coloro che hanno beneficiato degli incentivi cantonali FER (rimunerazione applicata da AET) e coloro che non ne hanno beneficiato (tariffe applicate dai gestori di rete) si sono notevolmente ridotte rispetto agli ultimi due anni in cui i prezzi di mercato dell'energia elettrica sono scesi notevolmente.

La differenza tra la tariffa di remunerazione applicata da AET rispetto a quelle dei gestori di rete consiste nella citata remunerazione minima federale che i gestori di rete sono tenuti ad applicare quando il prezzo di mercato scende al di sotto di essa, diversamente AET che non è formalmente soggetta a tale disposizione.

Lo scrivente Consiglio è cosciente di questo aspetto ed ha valutato attentamente delle possibili soluzioni volte a risolverlo, coerentemente alla risposta fornita il 10 aprile 2024 al punto 4 dell'interrogazione 27.24.

Nelle risposte alle domande 3) e 4) viene indicata la soluzione implementata dal Consiglio di Stato tramite la modifica del Regolamento FER (Nuovo articolo 25c "Remunerazione minima FER" e modifiche degli art. 3, art. 18 e art. 20) entrate in vigore il 1° gennaio 2026.

3. Nel caso AET rinunciasse alla remunerazione minima come intende muoversi il Consiglio di Stato? A quel momento non sarebbe necessaria una revisione della legge cantonale dell'energia per togliere il monopolio di AET su questa corrente e ridare la competenza ai distributori e quindi far valere la remunerazione minima?

L'applicazione della tariffa minima di remunerazione prevista a livello federale comporta, in caso di bassi prezzi di mercato come riscontrato ad esempio per alcuni trimestri estivi degli ultimi 2 anni, costi elevati dovuti dalla differenza tra il prezzo di mercato (prezzo di vendita dell'energia elettrica ritirata) e la tariffa minima (prezzo effettivo versato ai proprietari degli impianti, maggiore rispetto a quello di vendita).

I gestori di rete hanno la possibilità di rifatturare questi costi ai propri clienti finali approvvigionati tramite il servizio universale (ai sensi dell'art. 15 LENE e dell'art. 6 della legge federale sull'approvvigionamento elettrico - LAEI).

AET, non disponendo di clienti fissi finali approvvigionati tramite servizio universale, in caso di adozione della tariffa minima federale, dovrebbe prendersi a carico i relativi costi che, secondo delle stime dell'aumento del numero di impianti fotovoltaici realizzati e delle previsioni dei prezzi di mercato attualmente disponibili sono quantificabili tra CHF 40'000'000.- e 45'000'000.- su un periodo di 5 anni (in media oltre CHF 8'000'000.- all'anno). Così facendo, questi importanti costi andrebbero in riduzione del risultato d'esercizio di AET e, di conseguenza, a scapito del capitale proprio di AET e dei dividendi per il Cantone, comportando una limitazione significativa delle risorse disponibili di AET per effettuare gli investimenti necessari all'implementazione degli obiettivi strategici definiti dallo scrivente Consiglio d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'azienda.

Visto quanto precede, lo scrivente Consiglio ritiene che vi siano solide basi oggettive per legittimare e sostenere la rinuncia da parte di AET di applicare a suo carico la remunerazione minima federale ai sensi dell'art. 15 LEne.

D'altro canto siamo consapevoli della rilevanza che la remunerazione minima rappresenta per gli obiettivi di politica energetica e climatica federale e cantonale relativi al fotovoltaico. Per mantenere attrattivi gli incentivi cantonali FER, quale strumento principale per il perseguimento degli obiettivi di politica energetica e climatica cantonale, il Governo, tramite le modifiche del Regolamento FER (Nuovo articolo 25c "Remunerazione minima FER" e modifiche degli art. 3, art. 18 e art. 20) entrate in vigore il 1° gennaio 2026, ha predisposto anche per gli impianti FER una remunerazione minima FER basata sui principi previsti a livello federale ai sensi dell'art. 12 OEn, applicando tuttavia una riduzione in considerazione del contributo unico cantonale FER percepito (e non considerato nel calcolo della remunerazione minima federale). Nel caso in cui il prezzo minimo corrisposto al produttore risultasse superiore al prezzo di ritiro trimestrale di riferimento dell'energia immessa in rete, ne deriverebbe un maggior costo che verrà coperto mediante un prelievo dal Fondo FER, completando così il contributo all'investimento CU-FER.

In questo modo si intende garantire condizioni stabili e un sistema di incentivazione attrattivo per promuovere in modo efficace la realizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili indigene, in linea con gli obiettivi del Piano energetico e climatico cantonale.

Visto quanto precede, riteniamo che non sia necessaria una modifica della legge che svincoli i proprietari di impianti che hanno beneficiato del FER dalla vendita della propria energia prodotta ad AET.

4. Come valuta il Consiglio di Stato l'iniziativa parlamentare generica IG787 che, pur mantenendo il monopolio di AET impone una maggiore collaborazione tra AET e distributori e una remunerazione equa e legata al prezzo della corrente venduta dagli stessi distributori?

Il Consiglio ha preso posizione in data 4 febbraio 2026 sull'IG in oggetto all'attenzione della Commissione ambiente, territorio ed energia, segnalando diverse criticità, che qui sintetizziamo:

- in primo luogo, la modifica proposta dall'iniziativa presenta un chiaro disallineamento causale, dovuto alle differenti condizioni operative degli enti coinvolti. La remunerazione applicata da AET è basata sul prezzo di mercato trimestrale dell'elettricità, che rappresenta l'effettivo valore dell'energia al momento dell'immissione in rete e permette un'armonizzazione delle tariffe di remunerazione a livello nazionale. Invece la tariffa di fornitura dell'energia elettrica praticata dall'azienda distributrice si basa sui costi effettivi da essa sostenuti per l'acquisto dell'energia da distribuire ai suoi clienti finali (modalità di acquisto, produzione in proprio, ecc.). Le tariffe praticate dalle aziende distributrici sono fissate per un anno e, dato che si basano sui costi effettivi di approvvigionamento delle singole aziende, tra le tariffe applicate dai vari gestori di rete possono esserci notevoli differenze di importo. Ad esempio, per il 2025 la tariffa mediana per la fornitura di energia elettrica in Ticino ammontava a 12.06 cts./kWh, che risultava inferiore rispetto a quella svizzera (pari a 13.7 cts./kWh). Le tariffe dei singoli gestori di rete ticinesi variano però notevolmente: da un minimo di 6.60 cts./kWh ad un massimo di 15.05 cts./kWh nel 2025. Se il prezzo di mercato è inferiore a quello applicato dalle aziende distributrici ai propri consumatori finali, l'applicazione del principio di remunerazione proposto dall'iniziativa comporterebbe notevoli costi supplementari a carico di AET, senza possibilità di apportare correttivi per ridurli.
- In secondo luogo, il principio di remunerazione proposto dall'iniziativa si discosta notevolmente dal nuovo modello definito a livello federale, che invece è ben allineato alla realtà operativa di AET e prevede condizioni di remunerazione uniformi in tutta la Svizzera. Il principio di remunerazione proposto dall'iniziativa comporterebbe l'applicazione da parte di AET di tariffe di remunerazione differenziate per ogni produttore FER, in funzione di quella applicata dalla azienda distributrice per la fornitura dell'energia. Viste le citate notevoli differenze tra le tariffe delle varie aziende distributrici, il principio di remunerazione proposto comporterebbe forti disparità di trattamento tra i produttori FER di differenti comprensori di gestori di rete ai quali AET dovrebbe remunerare l'energia elettrica prodotta "*come minimo alla tariffa di fornitura al cliente finale praticata dall'azienda distributrice*".
- In terzo luogo, per garantire un ammortamento adeguato degli impianti, sia a livello federale che cantonale sono in vigore le remunerazioni minime dell'elettricità immessa in rete, la cui applicazione comporta già attualmente importanti costi supplementari stimati in ca. CHF 1'000'000 e CHF 2'000'000 annui (i costi effettivi dipenderanno dai prezzi di mercato effettivi e dall'energia che verrà immessa in rete; il valore indicato considera l'ipotesi di una tariffa minima FER costante anche nei prossimi anni). Aumentare ulteriormente la remunerazione minima dell'elettricità immessa in rete come proposto dall'iniziativa, comporterebbe ulteriori costi insostenibili per AET e il FER, ma anche ingiustificati perché l'ammortamento degli impianti è già garantito attraverso le citate remunerazioni minime attualmente in vigore.
- In quarto luogo, una remunerazione dell'elettricità immessa in rete eccessiva e disallineata dal mercato, oltre ad una distorsione tra produzione e fabbisogno negativa per la gestione del sistema elettrico (aspetto dimostrato dal netto aumento di ore con prezzi di mercato negativi negli ultimi anni), comporterebbe anche una forte riduzione dei vantaggi derivanti dall'autoconsumo, che permette di valorizzare al meglio l'energia prodotta, salvaguardare l'ambiente e ridurre la dipendenza da fonti fossili.
- Inoltre, il testo dell'iniziativa non precisa chi debba farsi carico dei costi supplementari che scaturiscono da una sua eventuale attuazione. L'unica possibilità realistica, analogamente a quanto potranno fare i gestori di rete, sarebbe quella di aumentare il

RG n. 766 del 11 febbraio 2026


prelievo FER sul consumo di elettricità, ribaltando i relativi costi sui consumatori finali. Tuttavia, indipendentemente da chi lo dovrebbe finanziare, lo scrivente Consiglio ritiene ingiustificato applicare una tariffa minima superiore a quelle già attualmente previste a livello federale e cantonale.

Visto quanto precede, il Consiglio di Stato ritiene che quanto proposto dall'iniziativa introdurrebbe un sistema non equilibrato, non sostenibile e neppure auspicabile per la politica energetica in quanto, da un lato, metterebbe a rischio l'esistenza stessa del FER, e dall'altro, metterebbe in difficoltà AET date le difficili condizioni in cui essa deve agire a causa della peculiare situazione aleatoria del mercato elettrico (con il costante aumento delle ore con prezzi di mercato negativi nei momenti di maggiore produzione fotovoltaica), comportando costi importanti non ritenuti necessari per la remunerazione dell'energia fotovoltaica, a scapito di investimenti volti all'aumento della flessibilità del proprio portafoglio produttivo, in particolare quello idroelettrico.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 4 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- GCIR (tramite ivan.vanolli@ti.ch)
- Servizi del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)